

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GRAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.S. avverso la decisione in data 15/6/12 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine gli infliggeva la sanzione disciplinare della radiazione ;

Il ricorrente, avv. G.S. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesca Sorbi;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con avviso ex art. 103 c.p.p. del 4 aprile 2005, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine veniva informato dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione di una perquisizione e sequestro nello studio dell'avv. G. S., nell'ambito del procedimento penale RG 2095/05 aperto a carico del medesimo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.

Il procedimento penale risultava aperto in relazione a condotte tenute dall'Avv. S. nell'ambito del suo rapporto professionale con la signora B.G. (affetta da cerebropatia neonatale, pur non interdetta né inabilitata), che il S. avrebbe convinto a rilasciargli procura speciale ad operare su un conto corrente della stessa B., appositamente aperto perché vi fossero accreditate le somme conseguite dalla cliente a titolo di successione ereditaria (oggetto del mandato professionale al Sangrigoli). Da tale conto l'avv. S. avrebbe prelevato con successive distinte operazioni la somma di € emettendo solo parzialmente fatture giustificative dei suddetti prelievi. Al S. venivano anche addebitate la richiesta di compensi contenenti duplicazioni di prestazioni e compensi per prestazioni non effettuate, cui era conseguito il pagamento indebito.

In data 25/11/2005 il COA di Udine deliberava l'apertura dell'esposto e ed espletata l'istruttoria preliminare, in data 02/03/2006 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con il seguente capo d'incolpazione:

“Violazione degli artt. 5 [Doveri di probità, dignità e decoro], 6 [Doveri di lealtà e correttezza], 15 [Dovere di adempimento previdenziale e fiscale], 35 [Rapporto di fiducia], 43 [Richiesta di pagamento] e 60 [Norma di chiusura] del Codice deontologico forense per aver approfittato delle evidenti condizioni di minorazione dello sviluppo mentale della cliente signora B.G., la quale aveva richiesto la sua assistenza per una pratica divisionale del valore complessivo di Euro circa:

a) facendosi consegnare dalla medesima le seguenti somme:

€ nel dicembre 2004

€ nel gennaio 2004

€ nel marzo 2004

a titolo di compenso per attività stragiudiziale in parte anche delegata ad altro Avvocato

b) inducendola ad aprire un conto corrente bancario [...] con contestuale delega ad operare a suo favore predisponendo, e facendole sottoscrivere in data 8.3.2004 la dichiarazione ante datata 1.3.04 con la quale la cliente lo autorizzava ad ogni operazione necessaria per il pagamento di notule proprie o di terzi;

c) operando in forza di tali atti nel periodo 1.3.04/20.4.04 n. 6 prelievi per complessivi €

..... ricavando, unitamente alle somme di cui al punto a), in totale la somma di €
..... a fronte di una attività stragiudiziale preliminare alla procedura giudiziale che
aveva portato alla cliente l'incasso di € [...] ed alla notifica dell'atto
introduttivo del giudizio divisionale;

d) emettendo, al fine di dare solo parziale giustificazione ai prelievi ed incassi di cui al
capo precedente, le proprie fatture nn. [...] per l'importo complessivo di €, ridotta
ad € per l'emissione della nota di accredito di € relativa alla
propria fattura n. 33/04 recante l'indicazione di attività giudiziale poi riproposta nella fattura
n. 45/04; e indicando nelle proprie fatture voci in parte duplicate, in parte non
corrispondenti ad attività compiute, in parte inammissibili perché già compensate da altre
voci o perché connesse ad attività giudiziali separatamente ed adeguatamente
remunerate, ed esponendo onorari manifestamente sproporzionati rispetto all'attività
effettivamente svolta ed ai risultati conseguiti.

In Udine dal dicembre 2003 al maggio 2004".

Il S. veniva citato a comparire per la seduta del 12/05/2006.

Nelle more tra l'apertura dell'esposto e quella del procedimento disciplinare, il S. chiedeva
ed otteneva dal COA di Udine nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Reggio Calabria
e veniva cancellato dall'Albo degli Avvocati di Udine con provvedimento del 16/12/2005.

Prima dell'udienza fissata per il dibattimento disciplinare, il S. veniva rinviato a giudizio
avanti il Tribunale Penale monocratico di Udine per i medesimi fatti, e per i reati di cui
all'art. 643 c.p. [Circonvenzione di persone incapaci] 646 c.p. [Appropriazione indebita], in
continuazione e con l'aggravante dell'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne
un altro [art. 61, n. 1 c.p.] , e 640 [Truffa], in continuazione e con l'aggravante dei motivi
abietti e futili [art.61, n.1 c.p.].

In conseguenza di ciò e della notizia data del rinvio a giudizio dalla stampa locale,
all'udienza disciplinare – che era stata rinviata al 16 giugno 2006 – il COA Udine
disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 28 giugno 2006 – poi rinviata al
19 luglio 2006 – per la discussione della sua eventuale sospensione cautelare, misura che
veniva poi applicata.

Avverso la sospensione cautelare il S. proponeva impugnazione al CNF, che veniva
rigettata (il S. anche in seguito chiedeva la revoca della sospensione cautelare con istanze
tutte rigettate dal COA ed anche, in sede di impugnazione, da questo Consiglio).

Con delibera del 6 luglio 2007 il COA disponeva infine la sospensione del procedimento
disciplinare in pendenza del giudizio penale.

L'avv. S. veniva condannato con sentenza n. 540/08 dal Tribunale di Udine che lo riteneva
responsabile dei reati contesti, alla pena di due anni e mesi 2 di reclusione oltre € di
multa e il pagamento delle spese processuali. La pena era dichiarata estinta per indulto.

La condanna veniva confermata dalla Corte d'Appello di Trieste n. 1205/2010 a seguito di rinnovo di istruttoria. Infine, la Corte di Cassazione con sent. n. 6042 del 31 gennaio 2012 rigettava il ricorso del S. e la condanna diveniva definitiva.

Il 20/04/2012 il COA di Udine disponeva la prosecuzione del procedimento disciplinare, fissando l'udienza per la trattazione al 15 giugno 2012, alla quale il S. non compariva – adducendo ragioni di difficoltà economica e chiedendo per l'effetto la sua audizione per rogatoria dinanzi al COA di Reggio Calabria – pure avendo fatto pervenire al COA scritti difensivi, deducendo l'insussistenza della responsabilità disciplinare oltre ad intervenuta prescrizione e vizi del procedimento per assoluta indeterminatezza delle contestazioni.

Il procedimento si concludeva con il rigetto di tutte le eccezioni formulate dal ricorrente e ravvisata la responsabilità del S. circa il compimento degli illeciti contestati, la sua condanna alla sanzione della radiazione. Contestualmente il COA revocava la sospensione cautelare.

Avverso la decisione notificatagli in data 20/02/2014, ha proposto ricorso l'Avv. S. con atto depositato il 10/03/2014, firmato in proprio oltre che dall'avv. B. G. del Foro di Gorizia, indicato quale difensore ma, a mente della procura, mero delegato al deposito del ricorso.

In data 11/05/2015 è pervenuta revoca del mandato all'avv. G. (mandato peraltro espresso nei meri termini di delega al deposito come sopra detto) a firma dell'avv. S., che il successivo 12/05/2015 ha depositato memoria difensiva ed integrativa in proprio.

Attesa la revoca della sospensione cautelare pronunciata dal COA di Udine in uno con la sentenza impugnata, l'Avv. S. risulta legittimato al deposito del ricorso avanti a questo Consiglio Nazionale e dei successivi atti.

DIRITTO

Il ricorso è articolato in sei motivi che, seppur non rubricati espressamente come tali, possono essere articolati come segue.

Con il primo motivo di ricorso, l'avv. S., invoca a suo favore la clausola di cui all'art. 65, comma 5, della legge n. 247/12 (relativa alla immediata applicabilità delle norme di maggior favore contenute nel codice deontologico ai procedimenti pendenti) e l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 56 della legge n. 247/12.

Con il secondo motivo di ricorso, l'avv. S. lamenta travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione, per avere il COA ritenuto provati i fatti oggetto di addebito in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna senza aver dato corso ad attività istruttoria.

Con un terzo motivo di ricorso, l'avv. S. lamenta la nullità del procedimento disciplinare, per non essere stato egli sentito dal COA precedente, nonostante avesse rappresentato i motivi che gli impedivano di essere presente ed avesse richiesto l'audizione per "rogatoria" dinanzi al COA di Reggio Calabria.

Con un quarto motivo di ricorso, l'Avv. S. lamenta eccesso di potere, sotto il profilo del carattere sproporzionato della sanzione, che non terrebbe in adeguata considerazione la circostanza dell'intervenuto indulto, il periodo di sospensione cautelare già scontato, l'assenza di precedenti disciplinari e la condotta tenuta successivamente.

Con un quinto motivo di ricorso, l'Avv. S. lamenta eccesso di potere, sotto il profilo della disparità di trattamento e della parzialità del giudizio del COA di Udine rispetto ad altri casi e ad altri incolpati.

Con un sesto motivo di ricorso, l'avv. S. lamenta violazione di legge, sotto il profilo della slealtà mostrata dal COA precedente in numerosi episodi riportati, in particolare con riferimento a dichiarazioni asseritamente ostili nei confronti dell'Avv. S. e alla comunicazione al COA di Reggio Calabria dell'adozione della pronuncia di radiazione, con la precisazione che le motivazioni erano in corso di redazione.

Con la memoria integrativa depositata il 12/05/2015 il S. ripropone il motivo già dedotto dell'intervenuto *jus superveniens* alla luce del combinato disposto degli artt. 65 e 56 l.p.f. e pertanto l'intervenuta prescrizione del procedimento che lo riguarda. Per una corretta disamina logico-processuale si andranno ad esaminare i motivi del ricorso dando la precedenza a quelli di rilievo pregiudiziale, quindi a quelli di merito.

1.

In ordine al primo motivo di impugnazione (ripreso nella memoria integrativa), questo Consiglio ha già espresso nel recente passato l'opinione che la disposizione di cui all'art. 56 L. 247/2012 disegni un nuovo volto della prescrizione. Ciò a partire dall'aumento da cinque a sei anni del termine oltre il quale si estingue il potere disciplinare (comma 1). Secondariamente, la norma prevede che nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 55 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (comma 2). Poi, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva, limitandoli a tre: (i) la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, (ii) la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, (iii) la notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF (comma 3, primo periodo). Stabilisce che da ogni atto interruttivo decorra un nuovo periodo di prescrizione, che però non è di sei anni, ma di cinque (comma 3, secondo periodo). Infine, prevede che in nessun caso, pur in presenza di più atti interruttivi, il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto (comma 3, quarto periodo).

Ciò posto, l'applicabilità immediata della nuova disposizione non si può giustificare con l'ipotetico argomento del cosiddetto *favor rei*. Intanto perché il comma 1 introduce sicuramente disposizione meno favorevole per l'incolpato dato che aumenta, in luogo di diminuire, la durata della prescrizione, così protraendo il tempo entro cui il consiglio distrettuale di disciplina può esercitare l'azione. Secondariamente, perché il principio del

cd. *favor rei* è regola di portata generale operante nel processo penale, mentre quello disciplinare avanti ai Consigli Circondariali non è un processo, ma un procedimento amministrativo.

La norma, poi, dell'art. 65, co. 5, ultimo periodo, secondo cui "(...) le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato" conferma che là dove il legislatore ha inteso rendere applicabile immediatamente regole più favorevoli, l'ha esplicitamente previsto (*ubi voluit dixit*).

Detto questo, la norma dell'art. 56 non può applicarsi nel suo complesso nell'immediato perché è parte integrante del quadro del nuovo procedimento disciplinare rispetto al quale non vive di vita autonoma.

Sulla relazione tra art. 65 e art. 56 della l.p.f. è intervenuta di recente anche la S.C. che con la sentenza n. 11025/2014 ha definitivamente chiarito che in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65 comma 5 della L. 247/2012 - ove prevede l'applicazione delle nuove norme ai procedimenti in corso se più favorevoli all'incolpato - riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico forense. La retroattività non può applicarsi per le norme processuali come la prescrizione che è istituto processuale di fonte legale e non deontologica.

Il motivo in esame è dunque infondato.

2.

Anche il terzo motivo non è meritevole di accoglimento.

La richiesta di S. di essere sentito "per rogatoria" è basata sulla dichiarazione dell'incolpato di trovarsi in difficoltà economiche tali da non poter sostenere le spese di viaggio.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'avvocato impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio Nazionale Forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore (Cass. 3670/2015) e che l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Cass. 1715/2013).

3.

In merito al quinto motivo del ricorso (disparità di trattamento del ricorrente rispetto ad altri casi), si rileva l'inconferenza di qualsiasi paragone con casi non sottoposti alla attuale disamina di questo Consiglio, e comunque non sovrapponibili a quello che ci interessa. I riferimenti sono generici e privi del benché minimo supporto documentale oltre che di

relazione logica con il procedimento in esame.

Sulla congruità della sanzione si dirà *infra*.

4.

Le doglianze poste a base del sesto motivo di ricorso non risultano documentate né conferenti col caso.

La decisione del COA Udine è stata ritualmente notificata all'avv. S. a mezzo posta ed egli nei termini ha proposto opposizione al Consiglio Nazionale Forense, sì che il suo diritto di difesa non è stato in alcun modo pregiudicato.

Ove la doglianza miri ad affermare che ove S. fosse stato reso edotto del dispositivo avrebbe potuto impugnare la decisione, si ricorda che non c'è alcuna norma che nel procedimento disciplinare preveda l'obbligo della lettura del dispositivo della decisione al termine della seduta, e che il dispositivo non è atto autonomo che possa in alcun modo sostituire la formale e finale decisione (Sent. 98/2013). Inoltre l'impugnazione proposta nei confronti del solo dispositivo reso dal Consiglio circondariale nell'udienza dibattimentale è radicalmente inammissibile, atteso che il dispositivo, non pubblicato mediante lettura subito dopo la deliberazione e prima della pubblicazione integrale della decisione all'interessato, non è atto autonomo che possa in alcun modo sostituire la formale e finale decisione, sicché l'unica impugnazione consentita è quella eseguita, nel termine di legge, dopo la notificazione del provvedimento integrale (sent. 79/2006).

Nel sistema delineato dall'art. 50 L.P. e dall'art. 51 del R.D. n. 37/34, la deliberazione adottata dall'organo disciplinare a conclusione della discussione costituisce un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, di per sé inidoneo ad integrarne da solo gli effetti sostanziali, di talché la decisione assume consistenza giuridica di provvedimento sanzionatorio soltanto con la sua pubblicazione mediante deposito dell'originale nella segreteria del Consiglio dell'Ordine, così come prescritto dall'art. 51, co. 2 del R.D. n. 37/34, cui deve seguire ai fini dell'opponibilità degli effetti la sua notificazione all'incolpato (sent. 106/2010).

5.

Quanto al secondo ed al quarto motivo di opposizione.

Partiamo dalla premessa che i fatti posti a base dell'incolpazione avanti al COA di Udine coincidono con i capi accusatori, i quali sono stati definitivamente accertati in sede penale. La sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla loro materiale sussistenza, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell'imputato (cfr comma 1 bis). Al Giudice disciplinare resta soltanto la valutazione della rilevanza deontologica del comportamento accertato con la sentenza penale irrevocabile di condanna nonché la determinazione della entità della sanzione.

E questa valutazione autonoma il Consiglio dell'Ordine di Udine ha effettuato con un percorso motivazionale logico, congruo e corretto che resiste alle censure, per la verità del tutto apodittiche, avanzate dal ricorrente.

Certamente, per quanto già ricordato, la sede disciplinare non avrebbe potuto ergersi a "quarto grado" di giudizio con una rivisitazione delle sentenze del Tribunale, della Corte di Appello e della Suprema Corte, tendenzialmente votata al loro superamento sostanziale, come sembrerebbe auspicare il ricorrente, tanto più che nel caso di specie l'istruttoria condotta dal Tribunale di Udine è stata già rinnovata in sede di appello ed ha dato i medesimi riscontri rispetto al primo grado.

Il Consiglio dell'Ordine, dopo avere sgombrato il campo dalla possibilità di qualsivoglia sindacato sulla *res iudicata* in sede penale, ha puntualmente delineato il percorso che lo ha condotto ad irrogare all'avvocato S. la massima sanzione.

Interviene, *ad abundantiam*, il potere del Consiglio Nazionale Forense, giudice di legittimità ma anche di merito, di apportare le integrazioni che ritiene necessarie, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza ed addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamente nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (cfr CNF n. 27/2014; 127/2013).

A questo principio va correlato quello per cui va esclusa la nullità della decisione con cui il COA ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa (sent. 221/2013).

Orbene, nel caso di specie non possono esservi ombre sulla rilevanza deontologica dei comportamenti ascritti all'avv. S. e definitivamente accertati in sede penale, comportamenti tutti che configurano la condotta più esecrabile per un avvocato, vale a dire la violazione dei doveri di lealtà, probità, correttezza verso il cliente, oltre che del rapporto

fiduciario posto a base della relazione professionale, comportamenti non tanto dissimili dall'infedeltà nel patrocinio penalmente disciplinata.

La richiesta di pagamenti esosi ovvero per prestazioni non effettivamente rese, costituisce solo uno degli elementi di tale comportamento illecito assunto dal S. L'operazione architettata dall'incolpato è infatti assai più articolata ed è consistita nel far aprire appositamente un conto alla Cliente G. B. per accreditarvi le somme pervenute dalla successione, senza che ve ne fosse necessità; nel farsi rilasciare la procura ad operare sul conto senza che il mandato lo giustificasse, con l'obiettivo di consentirgli la diretta apprensione delle somme, con l'ulteriore vantaggio di evitargli persino l'ipotetico rischio di una contestazione sulla debenza degli importi.

E l'apprensione diretta delle somme, come accertato in sede penale, è effettivamente avvenuta in più distinte riprese, dando concreta e reiterata realizzazione al persistente e sistematico disegno truffaldino dell'incolpato, che ha approfittato delle condizioni di circonvenibilità della cliente (come puntualmente osserva il COA di Udine) per farsi autorizzare a gestire il suo denaro. Ed in luogo di mettere tempestivamente a disposizione della B. le somme ivi accreditate quale sua parte di competenza per la successione, le ha di fatto trattenute per operare una indebita compensazione con i suoi inesistenti o comunque gonfiati crediti professionali.

Il tutto, cosa ancor più rilevante nella valutazione della responsabilità disciplinare, approfittando senza remore delle a lui note particolari condizioni psichiche della cliente, soggetto debole facilmente ingannabile "fortemente limitata nella sfera personale e sociale non essendo in grado di compiere adeguatamente gli atti quotidiani senza un aiuto costante e precisamente definito" (così letteralmente il certificato medico del Dipartimento della Salute Mentale di Udine datato 19/9/1996 rinvenuto nello studio del S. all'interno del fascicolo relativo alla signora B. - cfr sent. Trib. Udine 540/2008)

Il COA di Udine, nella valutazione della rilevanza deontologica del comportamento accertato che gli competevano, ha ravvisato la piena violazione, anzi il tradimento, del rapporto fiduciario con la cliente signora G. B., fatto talmente grave che, ove fosse stato oggetto di condanna penale ex art 380 c.p., ai sensi dell'art. 42 lett. b) r.d.l. 1578/1933 avrebbe comportato di diritto la radiazione dall'Albo degli Avvocati.

E questo Consiglio la pensa altrettanto, tant'è che laddove ha ravvisato, come nel caso ravvisa, l'esistenza di un sistematico disegno truffaldino, ha ritenuto e ritiene congrua la sanzione della radiazione (cfr C.N.F. 70/2013, 12/2013, 247/2009).

La valutazione non muta anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice deontologico, avvenuta lo scorso 15 dicembre 2014, e nel rispetto del tenore dell'art. 65 comma 5 della L. 247/2012 come commentato *supra sub 1*.

Se è vero che l'entrata in vigore del nuovo codice deontologico segna un momento

evolutivo nelle responsabilità dell'Avvocatura, rafforzando il presidio disciplinare a vantaggio dei cittadini, posti al centro dei comportamenti degli Avvocati, e sottolineando come la disciplina sia posta a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, è altrettanto vero che la nuova struttura del codice è stata riconsiderata con un metodo che, scevro da qualsivoglia intento demolitore è anzi ispirato da una esigenza di critica conservazione che non ne mandi disperso il consolidato assetto, arricchito da anni di feconda lettura giurisprudenziale (cfr relazione illustrativa al Nuovo Codice Deontologico).

Ai consolidati principi sopra già menzionati relativamente al potere riconosciuto al CNF di integrare la motivazione, così come di ritenere congrua la sanzione della radiazione ove ravvisi l'esistenza di un sistematico disegno truffaldino, va correlato il principio - consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità - in forza del quale la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito, ma la correlazione tra addebito e decisione deve essere sostanziale, essendo sufficiente una ricognizione dei fatti ed una valutazione della loro idoneità ad esplicitare ed integrare il capo di incolpazione, garantendosi, così, a tutti gli effetti, il diritto di difesa dell'incolpato. (cfr. Cons. Naz. Forense 11-11-2009, n. 118, Cass. civ., sez. Unite 22-08-2007, n. 17827).

Nel confronto tra vecchio e nuovo codice deontologico forense in relazione alle condotte di cui si è contestata l'illiceità da parte del COA di Udine, è possibile quindi oggi individuare la violazione delle norme positive e stabilire la correlata sanzione nel rispetto delle nuove disposizioni della legge professionale forense e del nuovo codice deontologico adeguandosi ai criteri dettati dagli artt. 21 e 22, che dettano i criteri riprendendo l'elaborazione giurisprudenziale – costante e consolidata - in tema di valutazione della gravità della condotta.

Va quindi ravvisata, nel caso di specie, la violazione delle norme di cui agli artt. 2, 9,11,12,16, 29 30 e 31 del nuovo codice deontologico forense. In relazione alla sanzione - fatti salvi i principi enunciati, considerata la sussistenza del dolo, attesa la volontarietà dell'azione; la sua intensità, visto l'intento depauperativo nei confronti della Cliente da parte del S; nonché le modalità con cui l'azione illecita è stata esplicitata con particolare riferimento alle condizioni di deficienza psichica della cliente - è senz'altro applicabile la sanzione aggravata prevista per le fattispecie contestate di cui agli artt. 30 e 31 c.d.f. che, nella pena edittale, prevedono la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni, sanzione che può essere aumentata in considerazione della estrema gravità del caso sino alla radiazione. La sanzione va dunque confermata anche nel *quantum*.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio,
visti gli artt. 52 e ss R.D.L. 1578/1933 e 43 R.D.L. 1578/1933;
rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 luglio 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale
23 luglio 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria